

# COMUNE DI MARONE

Provincia di Brescia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023**

L'anno **2023** il giorno **Ventisei** del mese di **Maggio** con inizio alle **20:30** in modalità Videoconferenza ed in presenza, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
RINALDI ALESSIO		Presente
ZANOTTI MAURO		Presente
NICHETTI SERENA		Presente
GHITTI MARCO		Presente
GUERINI GIULIA		Assente
TOMASI ALESSANDRO		Presente
BONTEMPI ENRICA		Presente
TOLOTTI FABIO		Presente
CRISTINI GIOVANNI		Presente
PEZZOTTI IGOR		Presente
ZANOTTI GIOVANNI		Assente
TURELLI RAOUL		Assente
RIVA EMANUELE		Presente

Totale presenti **10**      Totale Assenti **3**

Assiste il Segretario comunale **Dott. Giovanni Stanzione**

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Signor **ALESSIO RINALDI - SINDACO** .

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che ha attribuito all’Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) diventa ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

### RICHIAMATI i provvedimenti adottati dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “Autorità”):

- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti”;
- l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR” (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare per le tariffe TARI dell'anno 2023;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19

novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

DATO ATTO che in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTI anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
- l’art. 3, comma 5 quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dal D.L. 50/2022, convertito in L. 91/2022, ha previsto che «a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»;
- il DM del 19 aprile 2023 ha disposto il differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025;

VISTO il Piano finanziario dei costi finanziati del tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2022- 2023-2024-2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 11 del 29/04/2022 secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-2 (ALLEGATO A);

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell’articolo 2 della deliberazione n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

CONSIDERATO, infine, che sull'ammontare del tributo in oggetto è dovuta l'applicazione del "tributo provinciale" per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilito nella misura del 5% dall'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019;

RILEVATO

- che le tariffe sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto Presidente della Repubblica nr. 158 del 27 aprile 1999 e dal regolamento comunale TARI, e tengono conto della produttività dei rifiuti delle categorie di utenti, come previsto dalla normativa e dal regolamento citato;
- che gli introiti della TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;
- che le tariffe sono composte da una quota fissa, riferita all'ammontare degli investimenti e ai costi amministrativi, e da quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;
- che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare, e in "non domestiche", riferite alle attività commerciali, per le quali si tiene conto della superficie produttiva dei rifiuti e dei coefficienti di produttività dei rifiuti, determinati per categoria produttiva;
- che nella redazione del piano finanziario si è avvalso delle risultanze dei fabbisogni standard, come previsto ai sensi dell'art. 1, commi 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la quale dispone che "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";
- che i costi del servizio, le categorie, e le tariffe sono individuate nel Piano Finanziario e sono approvati dal Consiglio Comunale;

VISTO il Piano finanziario relativo all'annualità 2023 e rilevato che:

- complessivamente i costi del servizio per l'anno 2023 sono pari a € 348.633,00 (IVA compresa) dei quali € 90.407,00 relativi ai costi fissi ed € 258.226,00 relativi ai costi variabili ;
- l'importo da addebitare ai contribuenti è pari a € 347.267,00 pari ai costi complessivi detratto il contributo MIUR e detratta la quota relativa a servizi aggiuntivi effettuati su richiesta che saranno rimborsati dai fruitori del servizio;

VISTA la proposta di tariffe relative all'anno 2023 (allegato B) predisposte dall'ufficio tributi del Comune di Marone;

DATO ATTO che la TARI è gravata dalla quota di addizionale da versare alla Provincia di Brescia, pari al 5% della tariffa stessa;

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 22 del 28/06/2021;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attribuisce all'ente locale la competenza in merito alla deliberazione delle aliquote dei tributi di loro competenza;

CONSIDERATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

UDITA l'ampia e dettagliata illustrazione da parte della responsabile del settore tributi, Sig.ra Guerrini Liliana,

VISTI il D. Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 118/2011;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli n.9, astenuti n.2 (Pezzotti Igor e Riva Emanuele) palesemente e legalmente espressi da n.11 consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

- 1) Di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare le tariffe relative all'anno 2023 (allegato A) e di precisare che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2023;
- 3) Di precisare che le tariffe TARI per l'anno 2023 come sopra approvate si intendono al netto dell'addizionale provinciale che per l'anno 2023 è pari al 5% della tariffa stessa;
- 4) Di stabilire, ai sensi dell'art. 26 del regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 in data 28/06/2021 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2023:
  - I° rata        16 luglio 2023
  - II° rata o pagamento in un'unica soluzione    16 novembre 2023
- 5) Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione e assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;
- 6) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione tariffaria, relativa alla TARI, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
- 7) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69;

### **II CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Sindaco,

CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n 2 (Pezzotti Igor e Riva Emanuele) palesemente legalmente espressi da n.11 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, immediatamente eseguibile.

*N.B. Per quanto non riportato si fa richiamo alla registrazione agli atti di questo Comune*

### **VISTO PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DI CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art.49, 147/bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali)

Il sottoscritto Dott. Giovanni Stanzione – Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile appone il visto di regolarità tecnica, contabile e di correttezza dell'azione amministrativa della suesposta di deliberazione.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE**  
**f.to digitalmente Dott. Giovanni Stanzione**

**Letto, approvato e sottoscritto**

**IL PRESIDENTE**  
**f.to digitalmente Sig. Alessio Rinaldi**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**f.to digitalmente Dott. Giovanni Stanzione**

=====

**O** Divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267

Lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to digitalmente Dott. Giovanni Stanzione**

## COMUNE DI MARONE

### TARI - Anno 2023

#### TARIFFE

#### UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti	Parte fissa a mq.	Parte variabile
1 componente	0,36 €	80,86 €
2 componenti	0,42 €	129,37 €
3 componenti	0,47 €	165,76 €
4 componenti	0,50 €	210,23 €
5 componenti	0,54 €	234,48 €
6 o più componenti	0,56 €	274,91 €

#### UTENZE NON DOMESTICHE

		Tariffa € / mq. effettivo	
	Attività	Parte fissa	Parte variabile
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,36 €	0,61 €
<b>2</b>	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,74 €	1,21 €
<b>3</b>	Stabilimenti balneari	0,44 €	0,76 €
<b>4</b>	Esposizioni, autosaloni	0,40 €	0,65 €
<b>5</b>	Alberghi con ristorante	1,11 €	1,82 €
<b>6</b>	Alberghi senza ristorante	0,80 €	1,29 €
<b>7</b>	Case di cura e di riposo	1,11 €	1,81 €
<b>8</b>	Uffici, agenzie	1,57 €	2,57 €
<b>9</b>	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,92 €	1,50 €
<b>10</b>	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,03 €	1,68 €
<b>11</b>	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,69 €	2,75 €
<b>12</b>	Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere	0,96 €	1,57 €
<b>13</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,07 €	1,75 €
<b>14</b>	Attività industriali con capannoni di produzione	0,96 €	1,64 €
<b>15</b>	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,01 €	1,64 €
<b>16</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,58 €	5,84 €
<b>17</b>	Bar, caffè, pasticcerie	2,69 €	4,39 €
<b>18</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,92 €	3,13 €
<b>19</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,11 €	3,90 €
<b>20</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,81 €	7,37 €
<b>21</b>	Discoteche, night club	1,15 €	1,96 €